

Imposte indirette

## Non soggetto a imposta l'atto di dotazione del trust

Cassazione, Sez. trib., Sent. 17 gennaio 2018 (20 dicembre 2017), n. 975 - Pres. Chindemi - Rel. De Masi

*Imposte indirette - Trust - Atto di dotazione del trust - Transitorietà del trasferimento - Immediati effetti traslativi - Esclusione - Momentanea intestazione dei beni al trustee fino allo scioglimento del trust - Configurabilità*

**L'atto di dotazione del trust è indefettibilmente caratterizzato dalla transitorietà del trasferimento che esso dispone, con la conseguenza che tale atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, quando si ha l'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario: il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.**

### Fatti di causa

La controversia promossa da... B.L., in qualità di *trustee* e disponente, nonché da... G.D., in qualità di guardiano del *Trust Giodar*, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all'atto di trasferimento di un fabbricato, a rogito del notaio... D.S., stipulato il 12/2/2003 e registrato il 3/3/2003, è stata definita con la sentenza in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello erariale e, per l'effetto, la riforma della decisione di primo grado, che aveva invece annullato il provvedimento impositivo.

La C.T.R. del Lazio rileva che, nel caso di specie, "si è in presenza di un trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato", per cui "mancano... tutti gli elementi per l'individuazione di un negozio fiduciario che è proprio della nozione di *trust*", e che "va quindi applicato all'atto di trasferimento in esame l'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che tassa nella misura proporzionale del 3%" siffatta tipologia di negozi.

Le contribuenti ricorrono per ottenere la cassazione della sentenza con cinque motivi, cui l'intimata Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

### Motivi della decisione

Le ricorrenti deducono, con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 2 e art. 61, inammissibilità dell'appello, notificato a mezzo del servizio postale, per omesso deposito della copia dell'atto notificato presso l'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Frosinone, questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c. p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 2 e 3, inammissibilità dell'appello, in quanto la parte appellante deve rendere la dichiarazione di conformità dell'atto depositato presso la Commissione adita rispetto a quello notificato a mezzo posta, e nel caso di specie tale adempimento effettuato dall'Ufficio, questione anch'essa rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la C.T.R. ha ritenuto l'esistenza di un "trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato", senza che fosse stato depositato in giudizio il relativo atto, a rogito del notaio... D.S., costituente il presupposto della pretesa impositiva, sicché si tratta di una motivazione apparente, del tutto disancorata dalla fattispecie concreta, con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2 e art. 7, comma 1 e del principio dispositivo delle prove, in quanto

anche nel processo tributario il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, con il quinto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 23 Cost., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, artt. 9 e 11 tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto il trasferimento degli immobili dal *Trust Giodar* al *Trust H.L.C.* e per esso al *trustee* s.r.l. Beni stabili *Trust Company*, in esecuzione dello scopo del *trust*, non comporta un corrispondente arricchimento del patrimonio del *trustee*, e che se, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, disposizione richiamata dall'Ufficio, l'imposizione deve avere riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo, allora non può non assumere rilievo decisivo la circostanza che si tratta di un atto con effetto di segregazione di beni e che il *trustee* non è il destinatario finale degli stessi.

La prima censura va disattesa in quanto la copia dell'atto di appello dell'Agenzia delle entrate, notificato a mezzo del servizio postale, risulta depositata in data 19/12/2007, presso la segreteria della C.T.P. di Frosinone che ha pronunciato la sentenza impugnata, per cui il gravame non è inammissibile, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248).

La seconda censura va disattesa in quanto, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 3 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione (Cass. n. 27494/2014).

Le censure contenute nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno accolte per le ragioni di seguito riportate.

Assumono le ricorrenti che l'atto di trasferimento degli immobili per cui è causa, per rogito del notaio... D.S., tra il *Trust Giodar*, in persona della... B., disponente, e della... G., nella qualità di guardiano, ed il *Trust H.L.C.*, e per esso al *trustee* s.r.l. Beni stabili *Trust Company*, è stato stipulato "in esecuzione dello scopo del *Trust Giodar*", e che si tratta di negozio giuridico suscettibile nella fattispecie prevista dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'unica applicabile non esistendo all'epoca una disciplina nazionale dell'istituto (l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione è stata introdotta dal D.L.

n. 262 del 2006, art. 2, comma 47), in ragione dell'obbligo per il *trustee* di custodia dei beni caduti in *trust*, i quali, per effetto della segregazione, sono rimasti distinti e separati da quelli del *trustee* e del disponente.

Pertanto, il regime di tassazione di tale atto non può essere quello dell'imposta proporzionale di cui all'art. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), art. 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), e art. 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ma quello della categoria residuale, disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità, nella specie, dell'imposta nella misura fissa ivi indicata.

Affermano ancora le ricorrenti (cfr. controdeduzioni con appello incidentale) che l'atto istitutivo del *Trust Giodar*, all'art. 6, stabilisce chi sono i beneficiari, e le quote a ciascuno di essi spettanti, disciplinando anche il caso di loro mancanza o premorienza, nonché, all'art. 9, il momento di inizio della distribuzione dei beni, per cui sarebbe una forzatura anticipare imposizione fiscale al trasferimento verso il *trustee*, dovendo viceversa farsi riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, al momento cioè dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, perché è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice dalla capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo.

La contraria soluzione sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, anche nei documenti di prassi, si basa sull'argomento che il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal *settlor* al *trustee* configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, carattere che non è escluso dalla mancanza del requisito della onerosità e che giustifica la pretesa impositiva, trovando applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale, sulla base delle aliquote stabilite per i singoli beni trasferiti. Questa Corte ha avuto modo di osservare che "L'art. 9 della tariffa, parte 1<sup>a</sup>, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto". Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa." (Cass. n. 25478/2015).

Alla luce del principio che precede, quindi, è errata l'affermazione dell'Agenzia delle entrate per cui il trasferimento dei beni in *trust*, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% *ex art.* 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (*id est*, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale). Orbene, nella sentenza impugnata, a confutazione della tesi sostenuta dalle contribuenti circa l'applicabilità dell'art. 11 della tariffa si attribuisce decisivo rilievo alla insussistenza, nella fattispecie negoziale *de qua*, di un passaggio di beni o diritti (*trust fund*), dal disponente (*settlor*), sotto il controllo di un "amministratore" (*trustee*), al fine di gestirli nell'interesse di uno o più beneficiari (*beneficiaries*) in ragione del perseguimento della finalità istitutiva del *Trust Giodar*, stante la mancata previsione, in capo al dichiarato *trustee*, di un "obbligo di restituzione in un tempo prefissato" della dotazione patrimoniale, costituita da beni immobili, in grado di manifestare la natura interinale degli effetti traslativi, l'effetto di segregazione degli stessi beni per la realizzazione della predetta finalità, il carattere propriamente fiduciario dei compiti assunti dall'"amministratore", in conformità della volontà espressa dal disponente.

Com'è stato precisato da questa Corte, "l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione, *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore del novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti" (Cass. n. 14355/2016).

E la motivazione della sentenza impugnata si appalesa censurabile in quanto la soluzione offerta alla questione fiscale, che necessariamente involge l'interpretazione del contratto tassato, così come l'accertamento e la valutazione della natura onerosa o meno della prestazione in esso dedotta dalle parti contraenti, si basa sulla rilevata assenza di pattuizioni concernenti l'assunzione, da parte del *trustee* (*Beni Stabili Trust s.r.l. trustee di*

*H.L.C. Trust*) degli obblighi di amministrazione e di ritrasferimento dei beni in questione, e dunque sulla ritenuta assenza di transitorietà del trasferimento medesimo, profilo quest'ultimo che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del *trust*, ed in ragione del quale l'atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario.

Il trasferimento dei beni al *trustee* avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il *trustee*, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del *trust*, per cui l'intestazione dei beni al *trustee* deve ritenersi, fino allo scioglimento del *trust*, solo momentanea.

La decisione impugnata, tuttavia, si riduce ad una serie di affermazioni apodittiche, che costituiscono motivazione apparente, atteso che il giudice di appello non spiega sulla base di quali elementi concreti abbia ritenuto il trasferimento dei beni per cui è causa non riconducibile allo schema negoziale del *trust*, mancando qualsivoglia riferimento alle pattuizioni esaminate, avuto riguardo sia al contratto di cui al rogito del notaio D.S., sia alla scrittura privata, autenticata nelle firme, istitutiva del *Trust Giodar*, documenti cui pure si fa cenno negli scritti difensivi.

Va considerato, inoltre, che la fattispecie in esame *ratione temporis* non è disciplinata dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 2006, che reintroducendo l'imposta sulle donazioni e successioni (viene espressamente richiamato il D.Lgs. n. 346 del 1990) assoggetta all'imposta anche la "costituzione di vincoli di destinazione di beni".

Devono essere, in conclusione, accolti i suesposti motivi di ricorso, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà a porre rimedio al rilevato difetto motivazionale, applicando i principi che precedono, e regolerà le spese della presente fase del giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

## La Cassazione prosegue nel percorso di spostare "a valle" la tassazione del trust di Angelo Busani (\*)

Rilevante interesse assume la sentenza della Suprema Corte n. 975/2018, che consolida vigorosamente la svolta impressa dalla sentenza n. 21614/2016, ove si era affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva, a differenza di tutta la precedente giurisprudenza, ove invece l'atto di dotazione del trust era stato individuato come un presupposto d'imponibilità per l'applicazione dell'imposta di donazione. La mera istituzione di un vincolo non esprime alcuna capacità contributiva, poiché questa invero si manifesta nelle attività che verranno poste in essere in attuazione del vincolo, le quali, volta a volta, potranno essere o a titolo oneroso o a titolo gratuito e, come tali, caso per caso, tassate.

Sarebbe errato archiviare la sentenza della Cassazione n. 975 del 17 gennaio 2018 come irrilevante, essendo riferita a una fattispecie originatasi anteriormente all'entrata in vigore della norma (1) per effetto della quale è stata "istituita l'imposta sulle [...] donazioni [...] sulla costituzione di vincoli di destinazione" (la causa verteva infatti sul punto se all'atto di dotazione di un *trust* si applicasse l'imposta di registro in misura proporzionale o in misura fissa: in quest'ultimo senso la decisione della Cassazione oggetto del presente commento (2), in riforma della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio oggetto di ricorso in Cassazione).

### Contrasto giurisprudenziale sulla tassazione dell'atto di dotazione del trust

Invero, la sentenza in esame assume un rilevante interesse in quanto la Cassazione, decidendo il ricorso, non può non conoscere (anche se non lo menziona) lo sviluppo che, in sede di giurisprudenza di legittimità, ha avuto la questione della tassazione dell'atto di dotazione del *trust*, vale a dire il pesante contrasto che si è registrato tra l'ultima sentenza pronunciata in materia, la n. 21614/2016 (3) (ove si è affermato che la dotazione di un *trust* non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva), e tutta la precedente giurisprudenza (contenuta nelle ordinanze nn. 3735/2015 (4),

(\*) *Notaio in Milano*

(1) L'art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (intitolato "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286.

(2) La decisione contenuta nella sentenza in esame, dal punto di vista del suo riferirsi a fattispecie originatasi anteriormente al D.L. n. 262/2006, è conforme a Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Corr. Trib.*, n. 9/2016, pag. 682, con nota di Stevanato, "Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?"; e in *Trust*, n. 3/2016, pag. 177, secondo la quale "la tassazione proporzionale del *trust* rileva solo nel momento in cui venga concretamente realizzato il trasferimento definitivo del patrimonio in capo al *trustee* comportando l'attribuzione, fino a quel momento, una semplice separazione del patrimonio; nel *trust*, assimilabile ad una donazione liberale, il Fisco può, dunque, applicare le imposte, quale quella ipotecaria, ex art. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 o catastale ex art. 10, comma 2, del medesimo D.Lgs., in misura fissa attesa alla mancanza dell'incremento patrimoniale in capo al beneficiario".

(3) Cass., 26 ottobre 2016, n. 21614 (sulla quale cfr. Busani, "Trust 'autodichiarato' con imposte fisse", in *Il Sole - 24 Ore*, 27 ottobre 2016), in *il fisco*, n. 46/2016, pag. 4476, con nota di Carunchio; in *Dir.*

*prat. trib.*, n. 5/2017, pag. 2228, con nota di Muià; in *Corr. Trib.*, n. 6/2017, pag. 463, con nota di Busani-Ridella, "Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione"; in *Trust*, n. 1/2017, pag. 66; in questa *Rivista*, n. 1/2017, pag. 31, con nota di Stevanato, "Il 'new deal' della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del *trust*: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?"; in *Boll. trib.*, n. 3/2017, pag. 231, con nota di Moretti, "Trust liberali e imposizione indiretta: la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione destituisce di ogni fondamento l'evanescente imposta autonoma sui vincoli di destinazione".

(4) Cfr. Cass., 24 febbraio 2015, n. 3735 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "autodichiarato", sulla quale cfr. Busani, "Trust, l'imposta si paga subito", in *Il Sole - 24 Ore*, 25 febbraio 2015), in *Notariato*, n. 2/2015, pag. 207; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1077; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti; e in questa *Rivista*, n. 5/2015, pag. 397, con nota di Stevanato, "La 'nuova' imposta su *trust* e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione", secondo cui "l'atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari (c.d. *trust*

3737/2015 (5), 3886/2015 (6) e 5322/2015 (7) e nella sentenza n. 4482/2016 (8), ove invece l'atto di dotazione del *trust* è stato individuato come un presupposto d'imponibilità per l'applicazione dell'imposta di donazione; contrasto che,

autodichiarato 'di garanzia'), in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione dell'aliquota residuale all'8%".

(5) Cfr. Cass., 24 febbraio 2015, n. 3737 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "traslativo"), in *Foro it.*, n. 4/2015, I, pag. 1215; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1096; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203, con nota di Busani-Papotti, "L'imposizione indiretta dei *trust*: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione"; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, secondo cui "l'attribuzione di denaro, conferito in *trust* e destinato ad essere investito a beneficio di terzi, è assoggettata all'imposta gravante sui vincoli di destinazione a norma del comma 47 dell'art. 2 D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006, dal momento che per espressa previsione normativa la costituzione di un vincolo di destinazione è assunta come autonomo presupposto impositivo".

(6) Cfr. Cass., 25 febbraio 2015, n. 3886 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "autodichiarato", sulla quale cfr. Busani, "La Cassazione 'smonta' il *trust*", in *Il Sole - 24 Ore*, 8 marzo 2015), in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1097; in *Vita Not.*, n. 1/2015, pag. 386; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti; in *Boll. trib.*, n. 17/2015, pag. 1269, secondo cui "non c'è *trust* se non c'è trasferimento di beni a un *trustee* (e quindi il *trust* 'auto-dichiarato' non esisterebbe); l'imposta di donazione si applica nel momento in cui il disponente vincola i beni in *trust*, perché grava sulla istituzione di vincoli di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all'altro (ad esempio, un trasferimento da colui che - come il *settlor* - istituisce il *trust* a favore di un *trustee*)".

(7) Cfr. Cass., 18 marzo 2015, n. 5322 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "traslativo"), in *il fisco*, n. 14/2015, pag. 1395; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti; e in *Notariato*, n. 4/2015, pag. 443, secondo cui "va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di denaro, conferita in *trust* e destinata ad essere investita a beneficio di terzi".

(8) Cfr. Cass., 7 marzo 2016, n. 4482 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "traslativo"), in *Trust*, n. 7/2016, pag. 395; in *il fisco*, n. 16/2016, pag. 1571, con nota di Carunchio; in questa *Rivista*, n. 5/2016, pag. 396, con nota di Stevanato, "Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico"; in *Corr. Trib.*, n. 25/2016, pag. 1998, con nota di Gallio, "L'imposizione indiretta del '*trust* di salvataggio'", secondo cui "l'istituzione di un *trust* familiare importa la costituzione di un vincolo di destinazione su beni, il quale costituisce, anche qualora non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto d'imposta in forza dell'art. 2, comma 47, Legge n. 286/2006, che assoggetta tale vincolo ad una tassazione parametrata sui criteri di cui all'imposta sulle successioni e donazioni. Non ricadono nell'ambito applicativo della norma impositiva i *trust* costituenti vincoli per i quali è prevista una specifica disciplina o miranti ad effetti espressamente approvati dal legislatore, quale è la definizione dei rapporti delle imprese in crisi".

(9) Limitando l'analisi alle sentenze datate dal 1° gennaio 2010 in poi (non ha pregio risalire ancor più indietro, anche perché si finisce per incorrere in fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha esteso l'imposta di donazione agli atti istitutivi di vincoli di destinazione), e dando fede al fatto che le Riviste abbiano riferito il fenomeno nella sua completezza, pur se si registra una netta prevalenza di decisioni

poi, altro non è che lo specchio dell'analogia aspra divergenza di vedute che si è registrata, in questa materia, nella giurisprudenza di merito (9).

Se la sentenza in oggetto decide, dunque, che la "transitorietà del trasferimento" dal disponente

conformi a quella adottata nella sentenza n. 21614/2016, quelle andate in contrario avviso (e cioè che sono conformi alle decisioni della Cassazione precedenti alla sentenza n. 21614/2016) sono di numero consistente.

Se si vuole notare un elemento di curiosità, icastico di questa situazione di pesante contrasto interpretativo, si può prendere atto che, con sentenza di pari data, due diverse Sezioni della medesima Commissione tributaria regionale hanno adottato decisioni di segno opposto: cfr. Comm. trib. reg. Lombardia (Sez. I di Brescia), 30 giugno 2015, in *Notariato*, n. 1/2016, pag. 66; e in *Trust*, n. 1/2016, pag. 74, secondo cui "con il conferimento dei beni all'interno di un *trust*, il *settlor* perde la disponibilità dei beni e pertanto all'atto costitutivo andranno applicate le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale"; e Comm. trib. reg. Lombardia (Sez. LXVI di Brescia), 30 giugno 2015, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 425, secondo cui "l'atto istitutivo di un *trust* autodichiarato è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, in quanto non realizza alcuna attribuzione né liberale né onerosa dal disponente al *trustee*, il quale non consegue alcun arricchimento patrimoniale".

Si sono espresse, dunque, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità anteriore a Cass., n. 21614/2016, le seguenti sentenze: Comm. trib. reg. Liguria, 26 settembre 2012, n. 81, in *Trust*, n. 3/2013, pag. 284; Comm. trib. I grado Bolzano, 24 giugno 2013, n. 89; Comm. trib. reg. Toscana, 8 luglio 2013, n. 111, in *Trust*, n. 2/2014, pag. 202; Comm. trib. reg. Campania, 16 dicembre 2013, n. 367, in *Trust*, n. 4/2014, pag. 445; Comm. trib. reg. Toscana, 22 settembre 2014, n. 1702, in *il fisco*, n. 41/2014, pag. 4098; Comm. trib. I grado Bolzano, 6 marzo 2015, in *Trust*, n. 1/2016, pag. 70; Comm. trib. prov. Milano, 25 marzo 2015, in *Trust*, n. 5/2016, pag. 302; Comm. trib. I grado Bolzano, 29 aprile 2015, in *Trust*, n. 1/2016, pag. 73; Comm. trib. reg. Campania, 28 maggio 2015, n. 5134; Comm. trib. reg. Lombardia, 30 giugno 2015, in *Notariato*, n. 1/2016, pag. 66, in *Trust*, n. 1/2016, pag. 74; Comm. trib. prov. Lodi, 3 agosto 2015; Comm. trib. reg. Lombardia, 2 novembre 2015, in *Trust*, n. 5/2016, pag. 295; Comm. trib. prov. Treviso, 9 novembre 2015; Comm. trib. reg. Lombardia, 9 dicembre 2015, in *Notariato*, n. 2/2016, pag. 187; Comm. trib. reg. Lombardia, 21 gennaio 2016; Comm. trib. reg. Veneto, 16 febbraio 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 2 settembre 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 23 settembre 2016, in *Trust*, n. 3/2017, pag. 317; Comm. trib. reg. Lombardia, 14 novembre 2016, in *Trust*, n. 4/2017, pag. 437; Comm. trib. reg. Lazio, 28 dicembre 2016, in *Notariato*, n. 3/2017, pag. 341; Comm. trib. reg. Lazio, 21 marzo 2017, in *Trust*, n. 5/2017, pag. 539; Comm. trib. reg. Lombardia, 28 agosto 2017.

Si sono invece espresse nel senso accolto da Cass., n. 21614/2016, le seguenti sentenze: Comm. trib. prov. Perugia, 9 aprile 2010, n. 119, in *Trust*, n. 3/2011, pag. 282; Comm. trib. prov. Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287, in *Trust*, n. 2/2011, pag. 148; Comm. trib. reg. Veneto, 21 settembre 2010, n. 75, in *Trust*, n. 2/2011, pag. 150; Comm. trib. prov. Genova, 7 ottobre 2010, n. 280, in *Trust*, n. 3/2011, pag. 283; Comm. trib. prov. Salerno, 8 ottobre 2010, n. 465, in *Trust*, n. 3/2011, pag. 285; e in *Corr. Trib.*, n. 46/2010, pag. 3886; Comm. trib. prov. Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108, in *Notariato*, n. 5/2011, pag. 588; e in *Trust*, n. 3/2011, pag. 286; Comm. trib. reg. Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 88, in *Trust*, n. 2/2011, pag. 155; Comm. trib. prov. Perugia, 27 gennaio 2011, n. 35, in *Trust*, n. 3/2011, pag. 288; Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, 4 febbraio 2011, n. 16, in *Trust*, n. 3/2011, pag. 290; Comm. trib. prov. Treviso, 25 febbraio 2011; Comm. trib. prov. Lodi, 4 aprile 2011, n. 60, in *Trust*, n. 6/2011, pag. 645; Comm. trib. reg. Toscana, 11 aprile 2011, n. 177, in *Trust*, n. 6/2011, pag. 644;

al trustee è un “profilo [...] che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust ed in ragione del quale l’atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio” (“dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto

istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea”), allora a buon titolo può concludersi che la sentenza oggetto del presente commento consolida vigorosamente la svolta impressa dalla sentenza n. 21614/2016 alla materia della non imponibilità con l’imposta di donazione dell’atto di dotazione del trust, dopo che un orientamento nel senso invece della sua imponibilità si era a sua volta consolidato nelle precedenti decisioni nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016. In queste sentenze, in sintesi, era stato osservato che:

Comm. trib. prov. Torino, 9 giugno 2011, in *Trust*, n. 4/2012, pag. 417; Comm. trib. reg. Lazio, 29 settembre 2011, in *Trust*, n. 4/2012, pag. 410; Comm. trib. reg. Toscana, 17 novembre 2011, in *Trust*, n. 5/2012, pag. 512; Comm. trib. reg. Veneto, 21 febbraio 2012, in *Trust*, n. 5/2012, pag. 509; e in *Obbl. e Contr.*, n. 8-9/2012, pag. 637, con nota di Corasaniti; Comm. trib. reg. Lombardia, 4 luglio 2012, n. 73, in *Notariato*, n. 2/2013, pag. 232; e in *Trust*, n. 2/2013, pag. 178; Comm. trib. reg. Lombardia, 25 settembre 2012, n. 168; Comm. trib. prov. Macerata, 26 settembre 2012, n. 207, in *Notariato*, n. 4/2013, pag. 474; in questa *Rivista.*, n. 8-9/2013, pag. 428, con nota di Corasaniti; e in *Trust*, n. 3/2013, pag. 288; Comm. trib. reg. Veneto, 23 ottobre 2012, n. 69, in *Trust*, n. 5/2013, pag. 549; Comm. trib. prov. Emilia Romagna, 30 novembre 2012, n. 143, in *Trust*, n. 4/2013, pag. 443; e in *Notariato*, n. 4/2013, pag. 474; Comm. trib. prov. Salerno, 18 dicembre 2012, n. 504, in *Trust*, n. 4/2013, pag. 440; Comm. trib. prov. Salerno, 18 dicembre 2012, n. 507, in *Notariato*, n. 5/2013, pag. 557; e in *Trust*, n. 4/2013, pag. 438; Comm. trib. prov. di Latina, 8 gennaio 2013, n. 10, in *Notariato*, 2013, 2, pag. 232; Comm. trib. reg. Lombardia, 5 febbraio 2013, n. 168, in *Notariato*, n. 2/2013, pag. 232; Comm. trib. reg. Umbria, 7 marzo 2013, n. 41; Comm. trib. reg. Lombardia, 11 marzo 2013, n. 54, in *Trust*, n. 72/2014, Comm. trib. prov. Lodi, 25 luglio 2013, n. 100, in *Trust*, n. 1/2014, pag. 66; e in *Notariato*, n. 2/2014, pag. 211; Comm. trib. prov. Napoli, 2 ottobre 2013, n. 571, in *Trust*, n. 3/2014, pag. 315; Comm. trib. prov. Bologna, 12 novembre 2013, n. 169, in *Trust*, n. 3/2014, pag. 313; Comm. trib. reg. Veneto, 27 novembre 2013, n. 90; Comm. trib. prov. Padova, 19 dicembre 2013, n. 252, in *Trust*, n. 4/2014, pag. 443; Comm. trib. prov. Milano, 31 gennaio 2014, n. 1002; Comm. trib. prov. Torino, 5 febbraio 2014, n. 311; Comm. trib. prov. Milano, 5 febbraio 2014, n. 1208; Comm. trib. prov. Milano, 11 febbraio 2014, n. 1462; Comm. trib. prov. Lodi, 7 marzo 2014, n. 70; Comm. trib. prov. di Lodi, 16 luglio 2014, n. 164; Comm. trib. reg. Lombardia, 19 settembre 2014, in *Notariato*, n. 4/2015, pag. 444; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 26 settembre 2014, n. 418; Comm. trib. prov. Como, 30 settembre 2014, n. 438, in questa *Rivista.*, n. 3/2015, pag. 256, con nota di Sonda, “La mancanza di un effettivo arricchimento in capo al trustee” giustifica il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa”; Comm. trib. reg. Campania, 3 novembre 2014, n. 9487; Comm. trib. prov. Modena, 26 gennaio 2015, in *Notariato*, n. 1/2016, pag. 66; Comm. trib. reg. Lombardia, 4 febbraio 2015, n. 327; Comm. trib. prov. Lucca, 6 febbraio 2015, n. 47; Comm. trib. prov. Lucca, 11 febbraio 2015; Comm. trib. prov. Sondrio, 23 febbraio 2015, n. 17; Comm. trib. prov. Milano, 5 marzo 2015, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 427; Comm. trib. prov. Milano, 11 marzo 2015, n. 2300; Comm. trib. prov. Roma, 25 marzo 2015, n. 6615; Comm. trib. reg. Campania, 2 aprile 2015,

n. 3094; Comm. trib. prov. Milano, 8 maggio 2015; Comm. trib. prov. Latina, 14 maggio 2015, in *il fisco*, n. 35/2015, pag. 3391, con nota di Piccolo; e in *Notariato*, n. 1/2016, pag. 66; Comm. trib. prov. Milano, 26 maggio 2015; Comm. trib. reg. Lombardia, 30 giugno 2015, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 425; Comm. trib. reg. Umbria, 8 luglio 2015, in *Trust*, n. 1/2016, pag. 76; Comm. trib. prov. di Milano, 20 luglio 2015, in *Notariato*, n. 6/2015, pag. 644; Comm. trib. prov. Modena, 26 ottobre 2015, in *Trust*, n. 3/2016, pag. 186; Comm. trib. prov. Bolzano, 10 novembre 2015, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 421; Comm. trib. prov. Lucca, 17 novembre 2015, in *il fisco*, n. 3/2016, pag. 288, con nota di Borgoglio; e in *Trust*, n. 3/2016, pag. 184; Comm. trib. prov. Torino, 30 novembre 2015, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 424; Comm. trib. prov. Palermo, 30 dicembre 2015; Comm. trib. prov. Bolzano, 2 febbraio 2016, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 419; Comm. trib. prov. Milano, 8 febbraio 2016, in *Notariato*, n. 3/2016, pag. 311; in *Trust*, n. 7/2016, pag. 402; e in *il fisco*, n. 19/2016, pag. 1882, con nota di Carunchio; Comm. trib. prov. Lodi, 15 febbraio 2016; Comm. trib. prov. Lodi, 19 febbraio 2016, in *Trust*, n. 7/2016, pag. 399; Comm. trib. prov. Lodi, 24 febbraio 2016; Comm. trib. reg. Piemonte, 7 marzo 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 17 marzo 2016, in *Trust*, n. 6/2016, pag. 655; Comm. trib. reg. Lombardia, 1° aprile 2016, in *Notariato*, n. 4/2016, pag. 415; Comm. trib. prov. Milano, 11 aprile 2016; Comm. trib. prov. Sondrio, 22 aprile 2016; Comm. trib. reg. Toscana, 4 maggio 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 13 maggio 2016, in *il fisco*, n. 26/2016, pag. 2597; in *Trust*, n. 6/2016, pag. 650; e in *Notariato*, n. 4/2016, pag. 415; Comm. trib. prov. Milano, 20 maggio 2016; Comm. trib. reg. Campania, 24 maggio 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 11 luglio 2016; Comm. trib. prov. Milano, 25 ottobre 2016; Comm. trib. prov. Savona, 26 ottobre 2016, in *Notariato*, n. 3/2017, pag. 341; Comm. trib. reg. Toscana, 9 novembre 2016; Comm. trib. reg. Lombardia, 13 dicembre 2016; Comm. trib. prov. Milano, 18 gennaio 2017; Comm. trib. prov. Milano, 3 febbraio 2017, in *Trust*, n. 5/2017, pag. 547; Comm. trib. prov. Milano, 20 febbraio 2017, in *Trust*, n. 4/2017, pag. 432; Comm. trib. prov. Treviso, 21 febbraio 2017, in *Trust*, n. 5/2017, pag. 546; Comm. trib. prov. Bologna, 24 febbraio 2017, in *Trust*, n. 5/2017, pag. 543; Comm. trib. prov. Pesaro, 16 marzo 2017, in *Trust*, n. 5/2017, pag. 542; Comm. trib. prov. Napoli, 11 aprile 2017; Comm. trib. reg. Campania, 24 maggio 2017; Comm. trib. prov. Milano, 1 giugno 2017, in *Trust*, n. 1/2018, pag. 90; e in *il fisco*, n. 32-33/2017, pag. 3190, con nota di Lavagnolo; Comm. trib. prov. Treviso, 19 giugno 2017, in questa *Rivista.*, n. 11/2017, pag. 901, con nota di Valenzi; Comm. trib. prov. Brescia, 13 luglio 2017; Comm. trib. reg. Veneto, 3 ottobre 2017; Comm. trib. prov. Brescia, 3 ottobre 2017; Comm. trib. prov. Brescia, 11 ottobre 2017.

a) il D.L. n. 262/2006 ha introdotto una “imposta nuova”, istituita “non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione” ma “istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”;

b) “il presupposto impositivo” di questa nuova imposta “è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti”; “l’oggetto” dell’imposta “consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l’impoverirsi”; “la costituzione di un vincolo di destinazione [...] costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo”;

c) essendo dunque l’atto con il quale si vincolano beni in *trust*, una *species* del *genus* “vincoli di destinazione”, la sottoposizione di un determinato patrimonio al vincolo del *trust* genera l’applicazione dell’imposta di donazione assumendo come base imponibile il patrimonio così vincolato.

### Imposta sul vincolo di destinazione

Con queste argomentazioni, le decisioni della Cassazione nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016 hanno inteso insomma prendere posizione in ordine al seguente dilemma: il legislatore del 2006 (quando ha sancito l’applicazione dell’imposta di donazione ai vincoli di destinazione, con l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006) ha voluto con ciò significare che l’istituzione del vincolo di destinazione fosse un effetto giuridico tassato in sé e per sé? Oppure, non intendendo tassare l’istituzione del vincolo in sé e per sé, ha voluto (solamente) precisare che l’attribuzione gratuita (al beneficiario finale del *trust*) sia tassata anche

se posta in essere (non per mezzo di una formale donazione, ma) “passando attraverso” un vincolo di destinazione?

La conclusione di dette pronunce è stata, dunque, nel primo senso sopra accennato, e cioè nel senso di interpretare la legge come istitutiva di una imposta sul vincolo di destinazione, in sé considerato. Si tratta però (come rimarcato dalla sentenza n. 21614/2016) di una conclusione difettosa e inefficiente, sotto vari aspetti.

Anzitutto, se si segue la tesi affermata nelle decisioni di Cassazione nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016, si ha l’inevitabile conseguenza della tassazione, con l’imposta di donazione, di situazioni giuridiche che non hanno nulla di liberale: si pensi al *trust* che sia istituito per organizzare un sindacato di voto oppure a quello che sia istituito per comporre una crisi d’impresa (10).

In secondo luogo, si ha la conseguenza della tassazione in misura proporzionale (non solo dell’atto con il quale il patrimonio del disponente sia intestato al *trustee*, ma anche) dell’atto che dà vita al *trust* “autodichiarato”, nel quale non vi è alcun trasferimento di ricchezza, bensì solo una segmentazione del patrimonio del disponente (ulteriore inevitabile conseguenza sarebbe, poi, quella che l’atto istitutivo di qualsiasi fondo patrimoniale (11), di qualsiasi vincolo di destinazione e di qualsiasi patrimonio destinato, con o senza trasferimento di beni, riceverebbero anch’essi tassazione proporzionale).

In terzo luogo, applicando l’imposizione proporzionale all’atto istitutivo del vincolo vi è il dilemma della tassazione del *trust* che abbia anche il disponente tra i beneficiari del *trust* stesso: dovendosi, infatti, procedere a scegliere una applicabile aliquota, si giunge a ritenere di dover applicare (senza franchigia) l’aliquota massima (12), anche se non v’è chi non veda l’evidente contraddizione tra il caso

(10) Cfr. Busani-Fanara-Mannella, *Trust e crisi d’impresa. Risanamento e liquidazione delle imprese mediante i negozi di destinazione patrimoniale*, IPSOA, 2013, passim.

(11) Ciò che nemmeno l’Agenzia delle entrate ha mai preteso: cfr. la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, ove l’Amministrazione considera tassabili solo con l’imposta di registro in misura fissa gli atti istitutivi di fondo

patrimoniale aventi a oggetto beni di proprietà di entrambi i coniugi oppure beni di proprietà di uno solo dei coniugi, che se ne riserva la proprietà.

(12) Cass., 25 febbraio 2015, n. 3886, cit., si è espressa nel senso dell’applicazione dell’aliquota dell’8% al *trust* che abbia il disponente coincidente con il beneficiario.

del beneficio attribuito da un padre a un figlio (tassato con l'aliquota minima, al netto della franchigia esente da imposizione) e il caso del beneficio attribuito da un soggetto a sé stesso (tassato con l'aliquota massima e senza franchigia).

In quarto luogo, vi è il problema della tassazione del *trust* con beneficiari non individuati (ad esempio, perché il disponente abbia conferito al *trustee* l'incarico di individuarli, entro una data cerchia di soggetti aventi certe caratteristiche) o non individuabili (si pensi al caso del disponente che intende beneficiare i suoi figli nascituri); oppure del *trust* con i beneficiari che aumentano in epoca posteriore all'atto istitutivo del *trust* (si pensi al caso del *trust* istituito a favore dei figli del disponente, esistenti in numero di due al momento dell'atto istitutivo e poi crescenti di numero via via nel tempo).

Le considerazioni che precedono non sono invero da trattare, come ritiene la sentenza n. 4482/2016, quali *inconvenientes* che non valgono a *solvere l'argumentum* in esame (13), con ciò tentandosi di togliere rilevanza a dette argomentazioni. Invero, si tratta della constatazione delle inevitabili inefficienze che derivano da una interpretazione non appropriata della norma in esame, la quale, invece, intendendo applicare l'imposta apprestata per i trasferimenti patrimoniali caratterizzati da una causa non onerosa, non ha evidentemente inteso tassare, né gli atti con i quali si realizzano mere segmentazioni di patrimonio (quali il fondo patrimoniale di tipo non traslativo o il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter, c.c., di tipo non traslativo) (14), né gli atti con i quali le segmentazioni di patrimonio si realizzano mediante trasferimenti di patrimonio transitori

e strumentali rispetto alla destinazione finale del patrimonio vincolato in attuazione del programma delineato all'atto dell'istituzione del vincolo (15).

Seguendo invece quest'ultima tesi, tutto il sistema diviene coerente, in quanto:

- a) il *trust* non liberale non sarebbe più sorprendentemente tassato come una liberalità;
- b) il *trustee* non sarebbe più sorprendentemente trattato come un donatario;
- c) non sarebbe più sorprendentemente tassata la clausola che indichi il disponente quale beneficiario (se si opina in senso contrario, è inevitabile dapprima individuare la "quota" di patrimonio che spetterebbe al disponente quale beneficiario finale, per applicare a tale valore l'aliquota d'imposta; e poi occorre capire quale sia l'aliquota applicabile, essendo, con evidenza, ingiustificabile, come già sopra osservato, che, per l'attribuzione al coniuge o a un discendente si applichi l'aliquota del 4% con la franchigia di 1 milione di euro mentre per l'attribuzione del disponente a... se stesso si debba applicare l'aliquota dell'8%, senza beneficiare di alcuna franchigia);
- d) la tassazione terrebbe conto del numero e della qualità di coloro che saranno effettivamente i beneficiari "finali" del *trust*, vale a dire i soggetti che effettivamente conseguono il patrimonio del *trust* (e non più, sorprendentemente, solo di quelli "iniziali", se esistono e nel numero in cui esistono al momento dell'atto istitutivo), ecc.

### Considerazioni conclusive

Si ritiene, dunque, che la tesi interpretativa più appropriata sia indubbiamente quella di considerare l'espressione normativa contenuta nell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, non

(13) Cfr. Cass., 7 marzo 2016, n. 4482, cit.: "Né le indubbie difficoltà tecniche che suscita l'applicazione della norma consentono all'interprete di sfuggire ad una puntuale disposizione impositiva; infatti *adducere inconveniens non est solvere argumentum*".

(14) In tal senso Cass., 26 ottobre 2016, n. 21614, cit., per la quale "l'imposta sulle donazioni e sulle successioni [...] ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità" ed è "erroneo" il "convincimento che il conferimento di beni nel *trust* dia luogo a un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento che è invece all'evidenza impossibile perché del tutto

contrario al programma [...] per cui è stato predisposto e che [...] prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua 'segregazione' fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti".

(15) Cfr. Busani, "Imposta di donazione su vincoli di destinazione e '*trust*'", in *Corr. Trib.*, n. 2007/5, pag. 362; Busani, "La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del '*trust*' liquidatorio", in *Corr. Trib.*, n. 6/2013, pag. 487.



come l'istituzione di una "imposta nuova" (16), ma come l'affermazione secondo cui una imposta "vecchia" (quella apprestata per tassare le donazioni) è bensì applicabile anche al "nuovo" fenomeno dei vincoli di destinazione, però solo quando, tramite l'istituzione di tali vincoli e la loro successiva attuazione, si giunge al medesimo risultato giuridico che si attua con l'utilizzo dei "vecchi" atti (le

tradizionali donazioni) per i quali l'imposta di donazione è stata concepita (17): in altre parole, la mera istituzione di un vincolo non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, poiché questa invero si manifesta nelle attività che verranno poste in essere in attuazione del vincolo, le quali, volta a volta, potranno essere o a titolo oneroso o a titolo gratuito (18) e, come tali, caso per caso, tassate.

---

(16) Cass., 18 marzo 2015, n. 5322, cit.

(17) In tal senso Cass., 26 ottobre 2016, n. 21614, cit., per la quale non "può condividersi l'interpretazione" secondo cui "sarebbe stata istituita un'autonoma imposta 'sulla costituzione dei vincoli di destinazione' [...] avente come presupposto la loro mera costituzione. [...] l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i 'vincoli di destinazione', con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello [...] del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari. Quella che in verità emerge chiara dal Decreto Legge n. 262 cit., art. 2, comma 47 ss., è la preoccupazione [...] di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni [...] potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di 'recente' introduzione come quella dei 'vincoli di destinazione' e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto 'vecchio' D.Lgs. n. 346 cit."

(18) Cfr. Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, cit., secondo la quale "il *trust* avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al

beneficiario, rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette. La peculiarità è che l'arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al *trustee*. Il quale è tenuto semplicemente ad amministrarli per poi devolverli ai beneficiari alla scadenza stabilita. In sostanza, laddove venga in considerazione un *trust* non oneroso (come nella specie è affermato dalla stessa amministrazione quanto al *trust* istituito dai genitori in favore dei figli), si è in presenza di una liberalità attuata mediante strumenti negoziali altri rispetto al negozio tipico di donazione, parimenti in grado di realizzare, benché indirettamente, oltre all'effetto proprio del *trust* di costituire il vincolo di destinazione, anche e soprattutto l'effetto finale di arricchimento senza corrispettivo del beneficiario".

Nel medesimo senso cfr. Cass., 18 dicembre 2015, n. 25480, in *il fisco*, n. 3/2016, pag. 297; in *Notariato*, n. 1/2016, pag. 65; in *Trust*, n. 5/2016, pag. 290, secondo cui "l'atto costitutivo di *trust* sconta l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 e non quella proporzionale non trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".